

Registro Generale n. 2560/2024

pubblicata il 30/12/2024

Reg. del Settore n. 26/2024



# CITTÀ DI COSENZA

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

### AVVOCATURA COMUNALE

---

**OGGETTO:** Comune di Cosenza /Management and Service S.r.l.s. – Sentenza Consiglio di Stato n.1185/2022 - Liquidazione competenze per attività di verifica - Impegno di spesa



# CITTÀ DI COSENZA

Registro Generale n. 2560/2024

pubblicata il 30/12/2024

Reg. del Settore n. 26/2024

## AVVOCATURA COMUNALE

---

f.to TRIULCIO CARMELO

---

Il Responsabile del Procedimento

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO:** Comune di Cosenza /Management and Service S.r.l.s. – Sentenza Consiglio di Stato n.1185/2022 - Liquidazione competenze per attività di verifica - Impegno di spesa

Il Direttore di Settore

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;  
VISTO lo Statuto del Comune,  
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;  
VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;  
VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;  
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;  
VISTO il D. Lgs. 36/2023;  
VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);  
RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

**Premesso che:**

- Con ricorso in appello al Consiglio di Stato, R.G. 7056/2020, il Comune di Cosenza impugnava la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria n. 1123 del 2020 che aveva accolto il ricorso proposto da Management and Service S.r.l.s. per l'annullamento del provvedimento comunale del 10 giugno 2019, con cui era stata accertata l'insussistenza "dei presupposti per un riesame degli atti a valenza ostativa già emanati dall'Ufficio scrivente, confermando la valutazione negativa relativa alla procedibilità e accoglimento di istanze di utilizzo ad aree a parcheggio a pagamento per l'area in argomento", diffidando la società istante "a dare immediata esecuzione ai citati provvedimenti prot. 8246 del 12 novembre 2015, e prot. 2626 in data 11 aprile 2016, rimuovendo ogni forma di condotta inerente l'occupazione la realizzazione di opere non autorizzate interessanti suolo pubblico".

- Nel corso del predetto giudizio, il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, disponeva attività di verifica tecnica sullo stato dei luoghi oggetto di causa;

- in particolare, con ordinanza n. 3157 del 19 aprile 2021, la stessa Sezione ha ritenuto indispensabile, ai fini della decisione della controversia, "dare mandato al Dirigente generale del Dipartimento infrastrutture, lavori pubblici, mobilità della Regione Calabria, con facoltà di delega (...)"

- per la predetta attività di verifica, è stato delegato l'ing. Bruno Cundari, nella sua qualità Dirigente del Settore Vigilanza Normativa Tecnica sulle Costruzioni - ex genio Civile - Area settentrionale della Regione Calabria;

- All'esito del giudizio, il Consiglio di Stato, con sentenza n.1185/2022, ha condannato l'appellante Comune di Cosenza "alla rifusione delle spese di giudizio (...) e le spese della verifica, che si liquidano in euro **8.662,40 come da fatture versate in atti.**"

- Per la liquidazione delle proprie spettanze, pertanto, l'Ing. Cundari notificava lo stesso dispositivo al Comune di Cosenza e la richiesta di pagamento veniva riscontrata dal Direttore del Settore 13 Finanziario, con nota prot. n.1431 del 10/05/2022, nella quale precisava che ogni azione esecutiva nei confronti dell'Ente era preclusa per il dissesto dichiarato in data 11.11.2019 e che la procedura in questione rientrava nella competenza della Commissione Straordinaria di Liquidazione;

- La Commissione, a sua volta, con nota prot. n° 94702 del 17/11/2022, , riscontrava la comunicazione del dirigente del settore finanziario, evidenziando che "con la sentenza n° 1185/2022 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Cosenza confermando la sentenza impugnata, ed ha condannato l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio comprese quelle relative alla verifica tecnica a favore del tecnico delegato dalla Regione Calabria chiamato in causa dal Consiglio di Stato come soggetto terzo in data successiva alla dichiarazione del dissesto";

- Lo stesso Organismo straordinario concludeva affermando che "pertanto, essendo una decisione assunta con provvedimento giudiziario posteriore al 31/12/2019 su iniziativa giudiziaria proposta dal Comune di Cosenza nell'anno 2020 come sopra specificata, il credito richiesto dall'Ing. Bruno Cundari non può essere oggetto di massa passiva, bensì rientra nella gestione ordinaria dell'Ente, originando il "fatto genetico del debito" durante il periodo di competenza della gestione ordinaria"

**Visto** il sollecito di pagamento del 25/01/2023 indirizzato, tra gli altri al Dirigente dell'Avvocatura Comunale con il quale l'interessato comunica, in mancanza di pagamento nel termine indicato, di adire le vie legali per il soddisfacimento del credito;

**Dato atto che**, con la predetta sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n.1185/2022, è stato disposto il pagamento dell'importo di € 8.662,40, in favore dell'Ing. Bruno Cundari, per le attività di verifica chieste dalla stessa sezione, come demandato dal creditore, secondo la seguente specificazione:

- Onorario verificatore € 7.445,50
- Spese riconosciute € 2.706,00

-----  
**Importo totale € 10.151,50**

**Precisato che**, trattandosi di prestazione occasionale, come da nota dell'Ing. Bruno Cundari, sul predetto importo di € 10.151,50, deve essere operata la ritenuta d'acconto del 20% su € 7.445,50, di € 1.489,10, da versare direttamente in favore dell'Erario;

**Ravvisata** la necessità, pertanto, di approvare e predisporre l'impegno di spesa per l'importo complessivo di € 10.151,50, imputando la spesa sul capitolo 440/0 del Bilancio 2024, nel modo che segue:

Capitolo	Descrizione articolo	Importo	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
			2024	2025	2026	Es. Succ.
440/0	Spese per liti ed arbitraggi	€ 10.151,50	€ 10.151,50		-	-

**Precisato** che i dati del creditore sono i seguenti:

Ing. Bruno CUNDARI (CNDBRN64P24D086D), residente in Circonvallazione Rusoli, 4 87040 CASTROLIBERO (CS) Pec: [bruno.cundari1651@ingpec.eu](mailto:bruno.cundari1651@ingpec.eu)

**Tanto premesso**

#### DETERMINA

1. Di prendere atto della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n.1185/2022 nel giudizio recante R.G. n.3294/2019, promosso dal Comune di Cosenza contro Management and Service S.r.l.s., con il quale è stato disposto il pagamento dell'importo di € € 10.151,50, in favore dell'Ing. Bruno Cundari, per l'attività di verificatore svolta, nella sua qualità di tecnico delegato dalla Regione Calabria. per come indicato in premessa;

2. Di precisare che, trattandosi di prestazione occasionale, come da nota dell'Ing. Bruno Cundari, sul predetto importo di € 10.151,50, deve essere operata la ritenuta d'acconto del 20% su € 7.445,50, di € 1.489,10, da versare direttamente in favore dell'Erario;

3. Di impegnare, in favore dell'Ing. Bruno Cundari, nato a Cosenza, il 24 settembre 1964 (CF. CNDBRN64P24D086D) residente in Circonvallazione Rusoli, 4 87040 CASTROLIBERO (CS) Pec: [bruno.cundari1651@ingpec.eu](mailto:bruno.cundari1651@ingpec.eu), nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 10.151,50, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo	Descrizione articolo	Importo	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
			2024	2025	2026	Es. Succ.
440/0	Spese per liti ed arbitraggi	€ 10.151,50	€ 10.151,50		-	-

4. Di precisare che, con successivo atto, si procederà alla liquidazione del predetto importo di € 10.151,50, previa ritenuta d'acconto del 20% su € 7.445,50, di € 1.489,10, tramite bonifico bancario sul codice IBAN

*dedicato N. IT\*\*\*\*\* 3368 rilevato dalla comunicazione della tracciabilità dei Flussi Finanziari secondo quanto prescritto all'art 3 della Legge n. 136/2010, modificato dal D.L. 187/2010 convertito in Legge n. 217/2010, di cui si allega copia in favore dell'Ing. Bruno Cundari, nato a Cosenza, il 24 settembre 1964 (CF. CNDBRN64P24D086D) residente in Circonvallazione Rusoli, 4 87040 CASTROLIBERO (CS) Pec: [bruno.cundari1651@ingpec.eu](mailto:bruno.cundari1651@ingpec.eu), per l'attività professionale svolta, giusta sentenza del Consiglio di Stato n.1185/2022;*

*5. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (convertito in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;*

*6. Di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON ricorrente;*

*7. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;*

*8. Il pagamento avverrà, a conclusione del presente giudizio e previa presentazione di relativa, regolare fattura elettronica, mediante adozione di specifica determinazione di liquidazione;*

*9. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni.*

*Copia del presente atto sarà trasmessa, a cura dell'Ufficio Archivio, al Sig. Direttore dello Staff n. 2 Avvocatura Comunale.*

Il Direttore di Settore

Cosenza 27/12/2024

\_\_\_\_\_  
f.to Virginia Milano

Allegati:

Nome File	Descrizione
dichiarazione flussi finanziari CUNDARI.pdf	

## PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Si dà atto altresì, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Esprime parere: **Favorevole**

Cosenza li, 27/12/2024

Il Responsabile del AVVOCATURA COMUNALE  
F.to MILANO VIRGINIA

---

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Si appone il visto di regolarità contabile **Favorevole** attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000, e dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000, dell'allegato al D.Lgs n. 126/2014, dell'allegato n. 4/2 al D.Lgs, n, 118/2011;

#### IMPEGNI

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	CREDITORE
1.10.05.03.001	01.11	440	CUNDARI BRUNO
Importo	Esercizio	N. Impegno	DESCRIZIONE
€ 10.151,50	2024	2403357	Sentenza cons. di stato - Comune/Management service srls
Importo	Esercizio	N. Subimpegno	
€ 0,00	2024	0	
CIG		CUP	

Cosenza 30/12/2024

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE  
E RISORSE FINANZIARI

---

f.to DE RITO MARCO